

Addì , 2 Luglio 1946, in Modena .

Tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Modena, rappresentata dal Capo Gruppo caseifici, Sig. BERGAMASCHI ELIO, e dai Sigg.: Paltrinieri Ivo e

assistiti dal Dr. Jeva Luigi,

- Tra l'Associazione delle Cooperative di Lavorazione Prodotti Agricoli della prov. di Modena, rappresentata dal suo Presidente, Gen.Dott. Ing. Ruggero Gaudenzi, e dai Sigg.:

Caprara Arrigo é Benedetti Egidio - Bonomi Valter - Aleotti Lazzaro e Cappelli Luigi,

assistiti dal Segretario dell'Associazione, Sig. Pietro Quadri,

-tra la Federazione Provinciale delle Cooperative, rappresentata dai Sigg.:

assistiti dal Rag. Gherpelli Ivo,

- Tra l'Associazione degli Agricoltori della provincia di Modena, rappresentata dai Sigg.:

e

la Camera Confederale del Lavoro di Modena, rappresentata dai Sigg. Zobbi Dino e Caverni Tommaso,

assistiti dai rappresentanti provinciali del Sindacato Lavoratori Latte e Latticini, Sigg.

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di lavoro, da valere per le maestranze addette alla lavorazione del latte e dei derivati della provincia di Modena.

Il presente contratto verrà depositato presso l'Ufficio provinciale del Lavoro, per i conseguenti approvazioni .

Art. I

Il casaro, l'operaio e l'apprendista, all'atto dell'assunzione al lavoro, dovranno depositare nelle mani del conduttore dell'azienda casearia, oltre i diplomi o le patenti di abilitazione tecnica, i seguenti documenti :

- a) - libretto di lavoro;
- b) - carta d'identità;
- c) - tessera relativa alle assicurazioni sociali ;
- d) - libretto Cassa Mutua Malattie;
- e) - certificati di lavoro prestato in precedenza;
- f) - certificato penale in data non anteriore a tre mesi.

Se l'apprendista è sprovvisto di documenti di lavoro, sarà cura del datore di lavoro di procurarglieli.

Art.2

Prima della conferma in servizio, il casaro, l'operaio e l'apprendista, possono essere sottoposti a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda datrice di lavoro.

0a [A] ([a] [a] [a]) d a [a]
0 [& { ^ } d A [^] [c a e] [a a] [| c a ^ a ^] [a e] } d a r r e [a] } ^ [a]

Art. 3

A scelta avvenuta, l'assunzione del casaro, deve essere confermata da parte dell'azienda casearia assuntrice con comunicazione scritta; così l'accettazione da parte del casaro, affinché la conferma resti a far fede della irrevocabilità per l'anno in corso del contratto stipulato.

L'operaio e l'apprendista possono essere assunti anche prima dell'inizio della trasformazione del latte e devono essere tenuti in servizio fino alla cessazione della stessa.

Art. 4

L'operaio e l'apprendista potranno essere sottoposti, da parte della azienda casearia assuntrice, ad un periodo di prova della durata massima di due settimane. I detti lavoratori che al termine del periodo di prova non vengono confermati e non intendono di accettare le condizioni ~~tra~~ loro proposte, lasceranno senz'altro il caseificio e gli verranno pagate le giornate di lavoro compiute, in base alla paga minima stabilita per la categoria nella quale hanno prestato l'opera.

Art. 5

La responsabilità tecnica dell'andamento del caseificio è affidata al casaro, il quale riveste la figura di capo tecnico. Egli è arbitro di disporre il lavoro della trasformazione del latte e della manipolazione dei latticini nel tempo, nel luogo e con i mezzi tecnici che gli sembreranno più idonei alla razionale trasformazione del latte.

In modo particolare la scelta del caglio deve essere di pieno gradimento del casaro stesso.

Art. 6

Tutta la mano d'opera assunta dall'azienda casearia è alle dipendenze del casaro.

Art. 7

Per la particolare esigenza della fabbricazione del nostro tipico formaggio e a mente di quanto dispone l'art. 2 del R.D. 10 Settembre 1923, n. 1955, tutta la mano d'opera del Caseificio locale, non è soggetta a limitazione di orario di lavoro. La durata giornaliera di lavoro è determinata dall'espletamento di tutte le pratiche inerenti alla normale manipolazione del latte ed all'allevamento razionale dei suini.

Art. 8

Per l'esigenza dell'industria casearia, il riposo per tutti i lavoratori dipendenti dal casaro è limitato ad un giorno al mese. In caso di prestazione di lavoro anche in tale giornata, sarà corrisposta la doppia retribuzione, maggiorata con il 50 % per il giorno festivo. Resta in facoltà del casaro di fissare l'epoca del giorno di riposo per non intralciare il regolare andamento del lavoro. Il giorno di riposo si matura con il compimento del mese intero di lavoro effettivamente prestato.

Art. 9

I salari vengono così concordati:

Capo casaro: L. 5.250 mensili;

Indennità di contingenza calcolata a metà della quota mensile.

L. 10 per ogni ql. di latte lavorato ;

6 % sull'utile netto dalla vendita dei suini, con la valutazione del siero a prezzo di listino.

Apprendista : £. 4.600 , comprensive di tutte le indennità;
 Uomo di II categoria £. 4.500, non comprendiva delle indennità;
 Uomo di I° " " 5.000 " " " "

Art. IO

Nel contratto fra capo casaro e datore di lavoro, sia questi un caseificio privato, aziendale o cooperativo, deve essere compreso il diritto da parte del casaro di fare eseguire annualmente due controlli al latte, relativi alla genuinità e all'attitudine fermentativa del latte stesso, in rapporto alla lavorazione. Il numero di tali controlli può essere superiore a due , qualora ne ravvisi la necessità.

Per quanto riguarda la resa globale del latte in burro e formaggio, con la scrematura dello siero, il casaro garantirà un minimo corrispondente: 8,7 in pianura .

Per quanto si riferisce alla produzione qualitativa del formaggio grana, il casaro deve garantire il 90 % di prodotto scelto O-I, lavorato a regola d'arte.

La suddetta garanzia di qualità e quantità di resa rimane subordinata alla riconosciuta quantità stagionale e all'attitudine del latte alla lavorazione del formaggio grana, in rapporto a determinazioni chimico-biologiche e della carica batterica, nonché dal parere di un tecnico in materia casearia.

Art. II

Il numero delle opere da adibire ai caseifici in relazione alle quantità di latte lavorato, è così fissato :

- da qli. 500 a 800 : un casaro e un apprendista (da I4 anni e non superiore ai I6)
- " " 800 a II00 : un casaro e un uomo di II (dai I6 ai 20 anni) ;
- " " II00 a I600 : " " " " I° (superiore ai 20 anni) ;
- " " I600 a 2000 : " " " " I° e un uomo di II° ;
- " " 2000 a 3000 : " " " due uomini di I° ;
- " " 3000 a 4500 : " " un uomo di I° e due di II° .

Sopra il limite di qli. 4500 annui per ogni I500 qli. in più, l'aggiunta di un operaio qualificato

Per la qualifica degli operai, si fa riferimento al quantitativo di latte conferito al caseificio.

Tali opere si riferiscono alla manutenzione dell'attrezzatura del caseificio, alla manipolazione del latte, del burro e del formaggio in magazzino, limitatamente al 24 marzo successivo e sempre che la stagionatura sia fatta per conto dell'azienda produttrice .

Art. I2

Mano d'opera per quei Caseifici che non tengono suini :

- da qli. 500 a qli. 800 è un casaro ;
- " " 800 a qli. I300 : un casaro ed un apprendista;
- " " I300 " " I900 : un casaro e un uomo di I° ;
- " " I900 " " 2800 : un casaro, un uomo di I° e un apprendista ;
- " " 2.800" " 4.000: un casaro, due operai di I° e un apprendista .

Oltre i qli. 4.000 : un casaro ed un operaio di I° per ogni I.500 qli. in più .

Art. 13

La retribuzione delle opere fissata agli art. 9 e II, sono condizionate alla consegna diretta del latte al caseificio. Nel caso in cui per particolari condizioni di ubicazione del caseificio, il latte debba essere ritirato al domicilio dai produttori, il casaro ed il conduttore del caseificio si accorderanno sulla condizione del ritiro e del relativo trasporto.

Art. 14

A comprensione dell'illimitato orario di lavoro e della custodia dell'azienda, il casaro avrà diritto, secondo gli usi consuetudinari, ai seguenti incerti :

- a) - casa igienica ad uso abitazione per sè e famiglia, con annessi rustici ;
- b) - latte, sale, legna e luce, per il consumo della famiglia;
- c) - per il consumo del burro del fabbisogno familiare, il casaro non dovrà valutarlo nella resa;
- d) - pollaio, con diritto di tenere non più di 18 galline e non più di due covate di novelli;
- e) - porcile per l'allevamento di famiglia, per i caseifici che non hanno allevamento di suini. Per quei Caseifici che tengono i maiali, il casaro, a fine esercizio, sceglierà un maiale a suo piacimento, pagandolo al costo di allevamento da un minimo di Kg. 125 ad un massimo di Kg. 180.

Art. 15

Il casaro è tenuto a corrispondere il vitto e l'alloggio al proprio dipendente, dietro corresponsione di retta giornaliera, fissata in L.70.

Per quei caseifici che avranno un personale superiore ad un garzone, sarà di pertinenza dei datori di lavoro provvedere al loro mantenimento, sempre dietro corresponsione di retta giornaliera come sopra fissata.

Art. 16

Per il servizio obbligatorio di leva o per richiamo alle armi, per le ferie annuali, per i contributi obbligatori, per le modalità inerenti all'applicazione delle assicurazioni invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, per i contributi alla Cassa Mutua Malattie, valgono le norme generali delle leggi sul lavoro.

Art. 17

Per la retribuzione del lavoro e delle feste infrasettimanali e nazionali, per gli assegni famigliari, per i contributi alla Cassa Integrazione salari, valgono pure le disposizioni particolari e generali a beneficio di tutti i lavoratori.

Art. 18

Per le assenze dovute ad indisposizioni o per la morte del lavoratore, valgono le relative norme generali sul lavoro. Nel caso di malattia prolungata, il casaro resta, per l'anno in corso, il titolare del caseificio e può farsi sostituire da persona gradita al conduttore.

Art. 19

Il termine per il pagamento dei salari e delle indennità, rimane fissato al 28 di ogni mese posticipato ad una quota pari al 70 % della indennità globale.

Il rimanente 30 % mensile verrà liquidato entro il mese di dicembre dello stesso anno di lavorazione, quale garanzia sulla qualità o quantità di resa del formaggio.

Art. 20

La disdetta ai casari che i datori di lavoro non intendono di riassumere per l'annata successiva, dovrà essere data entro il 25 novembre a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno. In tal caso il casaro dovrà sgombrare la casa entro il 25 marzo successivo.

Nel caso che il Caseificio dovesse rimanere chiuso, per cause di forza maggiore, la disdetta può essere data anche dopo il 25 novembre, ma il casaro potrà usufruire della abitazione fino al 25 novembre successivo. In questo caso, particolari facilitazioni nell'uso dell'attrezzatura del caseificio, potranno, se richieste, essere concordate a beneficio del casaro disoccupato.

Art. 21

In caso di trapasso o trasformazione dell'azienda casearia, il casaro e gli altri dipendenti conservano i diritti derivanti dal presente contratto, salvo che il rapporto di prestazione d'opera sia già stato risolto.

Gli stessi lavoratori conservano i diritti acquisiti nel caso di cessazione dell'azienda casearia, i quali diritti dovranno essere soddisfatti dal datore di lavoro cessante, per il periodo che gli operai sono stati alle loro dipendenze.

Art. 22

Sono esclusi dal beneficio del presente contratto i lavoratori del Caseificio che siano compartecipi o abbiano convenuto con l'azienda datrice di lavoro appalti o forme di partecipazione nell'impresa.

Art. 23

Il presente contratto collettivo di lavoro ha vigore per l'annata in corso, tanto dicasi per la mano d'opera garzoni.

Art. 24

Le controversie relative all'applicazione del presente contratto dovranno, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposte alle rispettive associazioni di categoria per il tentativo di conciliazione.

Art. 25

Questo contratto abolisce ogni contratto precedente e non riconoscerà nessun contratto stipulato singolarmente che preveda un trattamento inferiore .

Visto e firmato.

P. L'ASSOCIAZIONE COOP.VE
TRASFORMAZ. PROD.AGRICOLI

P. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

P. LA FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE

P. L'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI

P. LA CAMERA DEL LAVORO

P. IL SINDACATO CASARI